

BStGer RR.2022.76 vom 9. August 2022

Bundesstrafgericht, 2022-08-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2022.76

FR: TPF RR.2022.76 du 9 août 2022

IT: TPF RR.2022.76 del 9 agosto 2022

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP)

Erwägungen

E. 1.1

La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

E. 1.2

I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della

- 4 -

Confederazione alla voce "Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali", 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola esplicitamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294

consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3

La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

E. 1.4

Interposto tempestivamente contro la decisione di consegna di valori patrimoniali del 22 marzo 2022, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione nonché proprietario del fondo oggetto della decisione impugnata, il ricorrente è legittimato a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a e b OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

E. 2

Accordo italo-svizzero).

E. 3

Il ricorrente sostiene che la sentenza del Tribunale di Arezzo del 9 novembre 2017, emanata nell'ambito di una procedura di patteggiamento, violerebbe il principio nulla poena sine lege espressamente garantito dall'art. 7 CEDU, visto che l'autorità non gli avrebbe prospettato la confisca del fondo e dei conti litigiosi. La rogatoria sarebbe inoltre lesiva dell'art. 2 AIMP e più specificatamente del suo diritto di essere sentito, "dato che, nonostante egli abbia patteggiato determinate condizioni, l'autorità richiedente ne ha imposte altre, aggiungendo inattesi indesiderati effetti patrimoniali alla richiesta di pena accolta" (act. 1, pag. 9).

E. 3.1

Secondo l'art. 2 AIMP, la domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II (lett. a) o presenti altre gravi deficienze (lett. d). Tale disposizione ha quale scopo di evitare che la Svizzera presti assistenza a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minimo corrispondente a quello concesso dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dalla CEDU e dal Patto ONU II, o che sarebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico internazionale (DTF 123 II 161 consid. 6a; 122 II 140 consid. 5a). Ciò è di particolare importanza nelle procedure di estradizione, ma vale di principio

- 6 -

ugualmente per le altre forme di assistenza (DTF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; TPF 2010 56 consid. 6.3.2). L'esame delle condizioni poste dalla disposizione in questione implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali e il loro rispetto effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario. Il giudice dell'assistenza deve dar prova a tal proposito di una prudenza particolare (DTF 130 II 217 consid. 8.1). Il rispetto delle garanzie procedurali vale per

tutti gli aspetti legati ad un processo equo, segnatamente la parità delle armi, il diritto di essere sentito nonché la presunzione d'innocenza. Su tali punti, tuttavia, solo delle circostanze chiare e appurate costituiscono motivo di rifiuto della cooperazione (v. sentenza del Tribunale federale 1A.54/1994 del 27 aprile 1994 consid. 2a; ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, 5a ediz. 2019, n. 683 e rinvii).

E. 3.2

In concreto, con sentenza del 9 novembre 2017, il Tribunale di Arezzo, nell'ambito di una procedura di patteggiamento ai sensi degli art. 444 e segg. CPP/I, ha condannato il ricorrente alla pena di due anni di reclusione, sospesa condizionalmente, e a EUR 4'000.– di multa per i reati ascrittigli (v. act. 1.C, pag. 61 nonché 66 e seg.). L'autorità ha parimenti disposto la confisca a carico del pre-detto di EUR 198'924'000.– in solido con altri coimputati, “da eseguire, per la parte corrispondente al relativo ammontare, sugli importi in denaro, sui crediti e sui beni già in sequestro a carico dei predetti imputati A., [...]” (ibidem, pag. 67 e segg.). Il ricorrente ha contestato la confisca dinanzi alla Corte suprema di cassazione italiana, la quale ha confermato la sentenza aretina. Come riportato dal Tribunale di Arezzo, la sentenza è infatti “passata in giudicato in data 27/2/19 per A. [...] anche relativamente alla confisca (sentenza già passata in giudicato per la pena della reclusione e della multa)” (act. 6.6). Quanto precede permette di concludere che il ricorrente ha avuto modo di presentare le sue censure sulla confisca dinanzi alla massima istanza giudiziaria italiana, la quale non ha tuttavia ravvisato nessuna violazione dei suoi diritti fondamentali nell'ambito della procedura di patteggiamento sfociata nella sentenza del 9 novembre 2017. Il richiamo della sentenza del Tribunale penale federale RR.2021.159 del 17 gennaio 2022, al fine di ottenere una sospensione per chiedere chiarimenti all'autorità rogante, non è qui pertinente, nella misura in cui in quel caso valori patrimoniali della ricorrente erano stati confiscati nell'ambito di una procedura che non la concerneva, con il dubbio a sapere se la stessa avesse avuto modo di esprimersi prima che la misura fosse pronunciata. Per il resto non si vede come la procedura italiana possa essere lesiva del principio nulla poena sine lege, dato che i reati e le fattispecie penali alla base della sentenza del 9 novembre 2017 sono chiaramente indicati e ovviamente noti al ricorrente.

- 7 -

E. 4

In conclusione, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 5

Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 8'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.

- 8 -